SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 aprile 2016, n. **52**.

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* d'intesa stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, lettera *a)*, del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, valutati in euro 986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, lettera *a)*, del *Memorandum* d'intesa stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6 del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *1*

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, d'ora innanzi denominati "le Parti":

— confermando la loro aspirazione al supporto ed allo sviluppo della cooperazione sulla base dei principi di giustizia e di stato di diritto;

— mirando al rafforzamento della reciproca comprensione tra le Parti e tra le rispettive Forze Armate, nonché della sicurezza e della stabilità in Europa;

— richiamandosi alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite;

— riconoscendo i valori democratici ed i diritti umani;

— sviluppando la cooperazione nel quadro del Consiglio per il Partenariato Euro-Atlantico e del Programma del Partenariato per la Pace;

— convinti che la cooperazione nel settore militare contribuirà a rafforzare ulteriormente le relazioni reciproche tra l'Italia e la Bosnia ed Erzegovina,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Principi della cooperazione

1. Scopo del presente *Memorandum of Understanding* (*MoU*) è quello di definire i principi e le procedure generali per la conduzione della cooperazione nel settore militare, a vantaggio delle Parti.

2. La cooperazione tra le Parti sarà condotta sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco interesse e verrà effettuata in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici ed agli impegni internazionali assunti nonché, per la Parte Italiana, alla normativa Europea, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.

3. La cooperazione rientrante nel quadro del presente Accordo sarà condotta con l'intento di rafforzare la pace e la stabilità mondiale e non sarà diretta contro altri Paesi.

Art. 2.

Attuazione della cooperazione

1. In base al presente *MoU*, le Parti potranno predispone piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, volti a definire le linee di sviluppo di detta cooperazione.

2. I piani dovranno includere i nominativi, i luoghi e le date relative alle attività di cooperazione, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività.

3. Il piano annuale di cooperazione sarà firmato da Rappresentanti autorizzati dalle Parti, previo reciproco accordo.

4. Attività, modalità, tempi e luoghi saranno specificati nel Piano di cui sopra.

Art. 3.

Campi della cooperazione

1. Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nei seguenti settori:

a. politica di sicurezza e difesa;

b. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

c. sicurezza e controllo degli armamenti nel rispetto dei trattati internazionali in materia di difesa;

d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento dei reparti militari, gestione del personale;

e. formazione ed addestramento;

f. questioni relative alla polizia militare;

g. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento causato da installazioni militari;

h. industria della Difesa;

i. politica degli approvvigionamenti subordinata ai rispettivi Ministeri della Difesa;

j. logistica per la Difesa;

k. medicina, sport, storia militare e diritto.

2. La cooperazione militare potrà includere altri settori oltre a quelli elencati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di reciproco interesse .

Art. 4.

Forme di cooperazione

La cooperazione fra le Parti potrà svilupparsi secondo le seguenti modalità:

a. incontri tra Ministri della Difesa, comandanti in capo, loro vice ed altri funzionari autorizzati dalle Parti;

b. scambi di esperienze tra esperti delle due Parti;

c. partecipazione ad attività addestrative, corsi ed esercitazioni;

d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;

f. contatti fra Istituti militari omologhi;

g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze e corsi;

h. visite di navi, aerei e di altre strutture militari;

i. scambio di informazioni e di pubblicazioni didattiche;

j. scambio nel campo delle attività culturali e sportive.

Art. 5.

Aspetti finanziari

1. Le spese connesse all'attuazione dei piani di cooperazione bilaterale saranno ripartite tra le Parti sulla base del principio di reciprocità. Se una Delegazione (gruppo di lavoro) è composta da un organico superiore a 10 persone, si prevedrà uno specifico Accordo al riguardo.

2. La Parte inviante si farà carico delle spese di viaggio da e verso il Paese ospitante relative alla propria Delegazione, nonché delle pertinenti diarie giornaliere di missione.

3. La Parte ospitante si farà carico delle spese di viaggio all'interno del proprio territorio e degli oneri relativi all'alloggio ed ai pasti.

4. In caso di attività condotte da una delle Parti che richiedano il supporto logistico dell'altra Parte, gli aspetti di carattere finanziario saranno definiti, di volta in volta, mediante specifici accordi.

5. Tutte le attività condotte ai sensi del presente *MoU* saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

6. La Parte ospitante provvederà a fornire assistenza medica di base in occasione di eventi connessi al presente *MoU*.

Art. 6.

Risarcimento dei danni

1. I danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla missione/esercitazione nell'ambito del presente *MoU* e conformemente al NATO/*Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement (SOFA)*, saranno risarciti dalla Parte inviante e di comune accordo.

2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle attività condotte ai sensi del presente *MoU*, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.

3. In relazione alla partecipazione ai corsi organizzati dalla Parte ospitante, i partecipanti della Parte inviante, nel dichiarare il proprio consenso alle condizioni contenute nel presente *MoU* si impegneranno a:

a. non reclamare alcun tipo di risarcimento dall'Amministrazione della Parte ospitante in caso di morte, infermità, invalidità permanente e/o inidoneità al volo del proprio personale militare derivanti da un incidente aereo e/o da lanci con il paracadute, ovvero da altri incidenti connessi con la partecipazione alle attività addestrative del corso;

b. risarcire la parte danneggiata per i danni causati a persone, proprietà o animali, da parte del proprio personale, durante la sua partecipazione alle attività addestrative direttamente o indirettamente connesse con i corsi o con la loro presenza sul territorio ospitante;

c. risarcire l'Amministrazione della Parte ospitante per i danni causati dai frequentatori alla proprietà e al personale subordinato al Ministero della Difesa della Parte ospitante nel corso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la loro frequenza al corso, qualora la colpevolezza e/o inganno del frequentatore è comprovato sulla base di prove emerse da indagini condotte dalle Autorità della Parte ospitante.

4. In particolare, nel caso degli allievi piloti, la Parte inviante si impegna a:

a. sollevare l'Amministrazione della Difesa della Parte ospitante da qualsiasi responsabilità per i danni a superfici, a persone o a proprietà o per il nocumento arrecato ad una terza Parte, causati durante i voli in solitario ed a risarcire le Parti danneggiate per i danni che hanno subito;

b. risarcire il Ministero della Difesa della Parte ospitante per i danni alle proprietà o al proprio personale causati dagli allievi piloti durante i voli in solitario qualora, sulla base delle indagini condotte dalle competenti Autorità della Parte ospitante, si riscontri la loro colpevolezza. Nei suddetti casi e qualora un aereo o un veicolo sia stato totalmente distrutto, la somma da rimborsare dovrà essere calcolata sulla base del valore di mercato corrente.

Art. 7.

Giurisdizione

1. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale civile e militare ospitato in relazione ai reati commessi sul proprio territorio e punibili in base alla sua legislazione.

2. Tuttavia, le Autorità della Parte inviante avranno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove questi ultimi siano soggetti alla legislazione vigente del Paese inviante, per quanto riguarda:

a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato Inviante;

b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione al servizio.

3. Qualora il personale ospitato sopra indicato verrà coinvolto, direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato inviante, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'Intesa che salvaguardi il personale interessato.

Art. 8.

Impegni nel campo dei materiali della difesa

Le Parti si offriranno reciproca assistenza e collaborazione nei processi di acquisizione dell'Industria della Difesa.

Art. 9.

Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente *MoU* saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti.

3. Le informazioni classificate saranno trasferite esclusivamente attraverso canali diretti fra Governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica italiana	Corrispondenza (in lingua inglese)	Per la Bosnia ed Erzegovina
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	VRLO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERJINO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza, in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali.

6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi previsti, nel quadro degli obiettivi e delle finalità del presente *MoU*.

7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente *MoU*, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.

8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente *MoU*, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.

Art. 10.

Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione delle disposizioni del presente *MoU* saranno risolte mediante negoziazioni o consultazioni tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

Art. 11.

Emendamenti, validità e termine

I. Il presente *MoU* entrerà in vigore a seguito della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici. dell'espletamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del presente *Memorandum*.

2. Il presente *MoU* rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.

3. Il presente *MoU* potrà essere emendato o revisionato con il reciproco consenso delle Parti, attraverso protocolli aggiuntivi firmati da Rappresentanti autorizzati dalle Parti. I suddetti Protocolli si considereranno parte integrante del presente *Memorandum*.
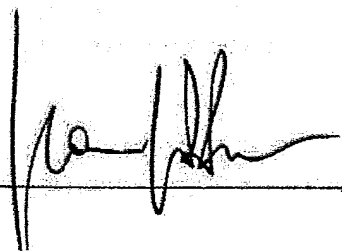
4. Il presente *MoU* potrà essere denunciato da entrambe le Parti, in qualsiasi momento, per iscritto con un preavviso di 6 mesi.

5. In caso di denuncia, le Parti completeranno le attività in corso, previste dal presente Accordo.
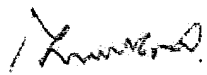
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente *Memorandum of Understanding*.

Fatto a Roma, il 30 gennaio 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Bosniaca, Croata, Serba ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione o attuazione delle disposizioni del presente *Memorandum*, farà fede la versione in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA

ALLEGATO *2*

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ON DEFENCE COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina here in after referred to as "the Parties":

- **confirming** their aspiration for support to and development of co-operation based on the principles of justice and rule of law;
- **striving** for strengthening mutual understanding between the Parties and their Armed Forces, as well as security and stability in Europe;
- **basing** upon the provisions of the United Nations Charter;
- **recognizing** the democratic values and human rights;
- **developing** co-operation within the Euro-Atlantic Partnership Council and the Partnership for Peace Programme;
- **being** convinced that the cooperation in the military sphere will contribute to strengthening further mutual relations between Italy and Bosnia and Herzegovina,

have agreed as follows:

Article 1
CO-OPERATION PRINCIPLES

1. The purpose of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish general principles and procedures of carrying out cooperation in the military sphere to the benefit of the Countries of both Parties.
2. The cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments as well as, for the Italian Party, with European legislation, to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of Defence.
3. The cooperation within the framework of this MoU shall be carried out for the purpose of strengthening peace and stability in the world and shall not be directed against other countries.

Article 2
CO-OPERATION IMPLEMENTATION

1. On the basis of this MoU the Parties may elaborate long-term and annual plans of bilateral cooperation in the military sphere, which will determine prospective lines of that sort of co-operation.
2. The plans should include names, venues and dates of cooperation activities, the number of participants as well as the implementation form of the activities.
3. The annual plan of cooperation shall be signed by authorized officials of the Parties after mutual agreement.
4. Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned programme.

Article 3
CO-OPERATION FIELDS

1. The Parties agree to implement forms of cooperation in the following fields:
   a. security and defence policy;
   b. peace support and humanitarian operations;
   c. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;
   d. armed forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;
   e. education and training;
   f. military police issues;
   g. environmental issues and pollution caused by military facilities;
   h. defence industry;
   i. procurement policy that are subordinated to the respective Ministries of Defence;
   j. defence logistics;
   k. medicine, sports, military history and law.

2. Military cooperation may not be limited to the above mentioned areas. The Parties may explore new areas of cooperation in the mutual interest.

Article 4
CO-OPERATION FORMS

The cooperation between the Parties may develop as follows:
a. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officials authorised by the Parties;
b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
c. participation in training activities, courses and exercises;
d. participation of observers in military exercises;
e. participation in peace support and humanitarian operation;
f. contacts between similar military institutions;
g. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, and courses;
h. visits of military ships, aircraft and other structures;
i. exchange of information and educational publications;
j. exchange of cultural and sporting activities.

Article 5
FINANCIAL MATTERS

1. The financial expenditures associated with the implementation of bilateral co-operation plans will be shared between the Parties in accordance with the principle of reciprocity. If a delegation (working group) consists of more than 10 persons, a separate agreement shall be applied.
2. The Sending Party will cover travel expenses for its delegation to and from the country of the Hosting Party as well as daily allowance.
3. The Hosting Party will cover travel expenses within the territory of the host country as well as accommodation and meals.
4. In case of activities carried out by one of the Parties require logistic support of the other Party, financial matters shall be settled by separate arrangements between Parties on the case by-case basis.
5. All activities carried out under this MoU shall be subject to the availability of funds of the Parties.
6. The Hosting Party will provide Basic Medical assistance during events regarding this MoU.

Article 6
COMPENSATION FOR DAMAGES

1. Compensation for any damage caused to the Host Party, by a member of the Sending Party during or in connection to their cooperation under this MoU, with appreciation of NATO/Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement (SOFA), will be indemnified by the Sending Party, by mutual agreement.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection to the activities under this MoU, the Parties shall, by mutual agreement, reimburse that loss or damage.
3. Concerning the attendance of courses at Host Party facilities, the Sending Party of foreign attendees, while agreeing to the terms stated in the present MoU, hereby undertakes:
   a. not to claim any compensation whatsoever from the Host Party Administration for its military personnel's death, illness, permanent disability and/or unfitness to fly as a result of air accidents and/or parachute jumps, or other accidents related to participation in the course training activities;
   b. to compensate the injured party for damages caused to persons, property, or animals by its own personnel while involved in training activities which are directly or indirectly linked with their courses or their presence in hosting territory;
   c. to compensate the Host Party Administration for damages caused by attendees to property and subordinate personnel of the Host Ministry of Defence during activities related directly or indirectly to their course attendance whenever the attendee's guilt and/or fraud is ascertained on the basis of evidence emerging from investigation by Host Party Authorities.
4. In particular, in the case of student pilots, the Sending Party undertakes:

a. to relieve the Host Party Administration of any responsibility for surface hit damages or harm to any third party, persons or property caused during "solo flights" and to compensate injured parties for the damages they may have suffered;
b. to compensate the Host Party Ministry of Defence for any damages to its property or personnel caused by student pilots during "solo flights" if they are found guilty after investigation by the relevant Host Party Authorities. In such cases and when an aircraft has been totally destroyed, the amount to be reimbursed shall be calculated according to current market value.

Article 7
LEGAL JURISDICTION

1. The Authorities of the Host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences carried out on their national territory and punishable under Host Party national regulations.
2. The Authorities of the Sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own Armed Forces and civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the Sending Party - in the following cases:
   a. when the offences threaten the security or goods of the Sending Country;
   b. when the offences result from acts or omissions – whether due to wilful or negligent behaviour – carried out during or in connection with duty service.
3. Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the Hosting Party envisages sanctions clashing with the principles of the Sending Party, the Parties, through direct consultations and in compliance with their respective fundamental principles, shall reach an agreement to safeguard the concerned personnel.

Article 8
COMMITMENTS IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIAL

The Parties will offer mutual assistance and collaboration in process of procurement from domestic defence industry.

Article 9
SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this MoU, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified information will be transferred only through the government-to-government channels approved by National Security Authority/Authority designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Bosnia and Herzegovina
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	VRLO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERLJINO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

5. Access to classified information exchanged on the basis of this MoU is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this MoU.
7. Transfer to Third Parties/International Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of defence materials covered by this MoU, will be subject to the prior written consent of the Security Authority of the generating Party.

8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this MoU shall be governed by a specific general agreement on security concluded by the respective National Security Authorities or by the Designated Security Authorities of the Parties.

Article 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes concerning the interpretation or implementation of the provisions of this MoU shall be settled through negotiations and consultations between the Parties through diplomatic channels.
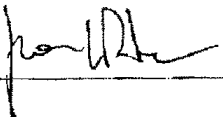
Article 11
VALIDITY AMENDMENTS AND TERMINATION

1. This MoU shall enter into force after the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other of the fulfillment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Memorandum.
2. This MoU will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.
3. This MoU may be changed in writing by mutual consent of the Parties, through separate protocols to be signed by officers authorized by the Parties. That sort of protocols shall be an inherent part of this Memorandum.
4. This MoU may be terminated by the Parties at any time by sending to the other Party an appropriate written notice not later than 6 (six) months prior to its termination.
5. In case of denunciation, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized there to by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in Rome 30th January on 2013, two copies are required in Italian, Bosnian, Croatian, Serbian and English languages with both texts equally authentic. In case of discrepancies in the interpretation or implementation of the provisions of the Memorandum, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE COUNCIL OF MINISTERS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1927):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa (PINOTTI), in data 19 maggio 2015.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 giugno 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa) e 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 1° e il 15 luglio 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 15 luglio 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3241):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 luglio 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 settembre 2015; il 4 novembre 2015.

Esaminato in Aula il 14 marzo 2016 ed approvato definitivamente il 15 marzo 2016.

16G00065

LEGGE 5 aprile 2016, n. **53**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

La Camera dei deputatati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DA PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO AMMINISTRATIVO

La Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate le «Parti», desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari che convivono con il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato Inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

1. I familiari facenti parte del nucleo familiare e che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay nella Repubblica italiana e della Repubblica italiana nella Repubblica Orientale dell'Uruguay potranno essere autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest'ultimo, in conformità con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocità.

2. L'espressione «familiari» del capoverso precedente designa:

I) i coniugi non separati;

II) i figli di età compresa tra i 18 e i 26 anni a carico o non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;

III) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro età;

facenti parte del nucleo familiare che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari.

3. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari.

4. Il suddetto beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del predetto personale delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede.

Art. 2

Procedura di autorizzazione in Italia

1. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro alla quale intende corrispondere, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Italia.

3. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente accordo.

4. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende intraprendere un'attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana, verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente accordo, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

5. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autonoma autorizzata.

Art. 3

Procedura di autorizzazione nella Repubblica Orientale dell'Uruguay

1. L'Ambasciata della Repubblica italiana invierà una Nota Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay, informandolo del nome del familiare presente in Uruguay che ha ricevuto un'offerta di lavoro di suo interesse, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.

2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Uruguay.

3. L'Ambasciata della Repubblica italiana informerà prontamente la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay la conclusione, da parte di un familiare, dell'attività lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata della Repubblica italiana dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente accordo.

4. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica italiana invierà una Nota Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay, informandolo del nome del familiare presente in Uruguay che intende intraprendere un'attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. La Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay, dopo aver verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente accordo, sentiti i Ministeri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

5. L'Ambasciata della Repubblica italiana informerà immediatamente la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay della conclusione, da parte di un familiare, dell'attività lavorativa autonoma autorizzata.

Art. 4

Applicazione della normativa locale

1. Le Parti convengono che i familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività lavorativa saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.

2. Le Parti convengono che, per le attività lavorative o professionali per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attività nello Stato ricevente.

3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati.

4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nella normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra i due Stati.

Art. 5

Immunità

1. Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o in virtù di altro accordo internazionale applicabile, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa suddetta.

2. Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale in conformità ai suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, darà priorità lo Stato inviante, alla considerazione della richiesta di rinuncia presentatagli dallo Stato ricevente al fine del perfezionamento di tale rinuncia.

3. Le Parti concordano che tale rinuncia all'immunità dalla giurisdizione penale non può essere intesa come riferita anche all'immunità dall'esecuzione della sentenza, per la quale dovrà essere richiesta una rinuncia espressa. In tale caso, la Parte ricevente darà seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunità dall'esecuzione della sentenza riguardante un familiare autorizzato allo svolgimento di un'attività lavorativa.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia, potranno essere considerati il richiamo e la revoca dell'autorizzazione.

Art. 6

Limiti all'autorizzazione

1. Le Parti convengono che l'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare convivente e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari.

2. L'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Art. 7

Soluzione delle controversie

Le controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Art. 8

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 60 (sessanta) giorni successivamente alla data dell'ultima Nota con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

2. Il presente Accordo avrà durata illimitata; ciascuna delle Parti potrà notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.
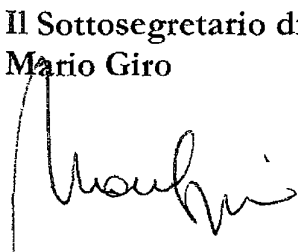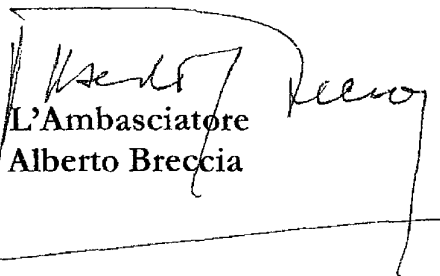
Fatto a Roma il 26 agosto 2014 in due originali in italiano e in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Il Sottosegretario di Stato
Mario Giro

Per la Repubblica Orientale dell'Uruguay

L'Ambasciatore
Alberto Breccia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1829):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Gentiloni Silveri), in data 23 marzo 2015.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 aprile 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 11ª (Lavoro).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 aprile 2015; il 5 agosto 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 10 settembre 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3302):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 settembre 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 ottobre 2015; il 16 dicembre 2015.

Esaminato in Aula il 21 marzo 2016 ed approvato definitivamente il 30 marzo 2016.

16G00064

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 15 aprile 2016.

Disciplina della procedura di selezione pubblica per l'assunzione di 500 funzionari, ai sensi dell'articolo 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 51 e 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l'art. 1, comma 328, ai sensi del quale: «è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte»;

Visto il comma 329 della citata legge n. 208 del 2015, secondo cui l'assunzione del personale è autorizzata in deroga all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ivi incluse le procedure di mobilità ivi previste;

Visto il medesimo comma 329 della legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale il personale viene assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, recante «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381;

Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto l'accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per beni e le attività culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.;

Considerato che, ai sensi del comma 329 della citata legge n. 208 del 2015, l'emanazione dei bandi di concorso «resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 328 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell'area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015»;

Rilevata la necessità di definire una procedura di selezione che garantisca il reclutamento di unità di personale qualificate, valorizzando altresì i percorsi formativi specifici nelle diverse discipline attinenti il patrimonio culturale;

Considerato che, ai sensi del comma 330 della citata legge n. 208 del 2015, «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 328 e 329 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 328 e 329 e i relativi oneri»;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 24 marzo 2016;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

1. Il presente decreto disciplina la procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per il reclutamento complessivo di n. 500 unità di personale di ruolo da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito «Ministero»), ai sensi dell'art. 1, comma 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. I profili professionali interessati dalla procedura di selezione di cui al precedente comma sono: funzionario antropologo, funzionario archeologo, funzionario architetto, funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario demoetnoantropologo, funzionario per la promozione e comunicazione, funzionario restauratore, funzionario storico dell'arte.

3. Per ciascuno dei profili professionali di cui al precedente comma sarà pubblicato entro il 10 maggio 2016, sul sito istituzionale del Ministero, il bando di concorso contenente l'indicazione del numero di posti a concorso e la loro distribuzione per regioni. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

4. Per lo svolgimento della procedura, ciascun bando di concorso fissa, ai sensi dell'art. 4, comma 3-*septies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, un contributo di ammissione per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro, da corrispondere, a pena di esclusione, prima della presentazione della domanda.

5. L'Amministrazione può avvalersi, per la procedura selettiva pubblica, della Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM di cui alle premesse, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici di cui al successivo art. 5. A tal fine, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione da Formez PA.

6. La procedura si conclude entro il 31 dicembre 2016. Ciascuna commissione può chiedere all'Amministrazione, ove risultasse necessario per motivate ed imprescindibili esigenze legate ai propri lavori, una proroga di detto termine per un periodo non superiore a 60 giorni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5 del presente decreto, devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

a) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b) età non inferiore a 18 anni;

c) laurea specialistica o laurea magistrale o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge n. 341 del 1990 o titoli equipollenti nelle discipline indicate, con le relative classi di laurea e/o i relativi settori disciplinari, nei bandi con riferimento a ciascun concorso;

d) fatta eccezione per il profilo di restauratore, diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale, nelle materie elencate nei bandi di concorso ovvero eventuali ulteriori diplomi rilasciati dalle Scuole di alta formazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo quanto stabilito dai medesimi bandi; ovvero, in alternativa, limitatamente al profilo di promozione e comunicazione, esperienza professionale nel medesimo profilo per una durata complessiva di almeno 36 mesi, dimostrabile mediante apposita documentazione;

e) limitatamente al profilo di architetto, abilitazione all'esercizio della professione;

f) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;

g) godimento dei diritti politici.

2. I titoli di studio di cui al comma 1, lettera *c)*, indicati nei bandi con riferimento a ciascun concorso, attengono esclusivamente alle Lauree Specialistiche (LS) o Lauree Magistrali (LM) o a titoli equipollenti, escludendo le lauree triennali o di I livello. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente o equiparato *ex lege* in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, nonché in base al decreto Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009.

3. Possono presentare domanda anche i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, purché il titolo sia stato riconosciuto equiparato ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o sia stato riconosciuto equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato sarà ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato, purché sia stata attivata la procedura per tale emanazione. Dopo l'emanazione del provvedimento sarà cura del candidato indicarne gli estremi.

4. Non possono accedere al concorso coloro i quali siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

5. Non possono essere ammessi al concorso coloro i quali abbiano precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle funzioni da svolgere nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

1. Il candidato invia domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo riferito al concorso di interesse disponibile sul sito internet del Ministero. La compilazione e l'invio *on-line* della domanda devono essere completati entro le ore 24 (ora italiana) del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di pubblicazione del bando. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione non consente più l'accesso e l'invio del modulo elettronico ed è comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema. Ove in possesso dei requisiti prescritti, ciascun candidato può presentare domanda per più concorsi.

2. Nella domanda il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale;

b) di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di appartenere alle categorie di cui all'art. 38, commi 1 e 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice di avviamento postale, stato);

d) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni (con esatta indicazione del codice di avviamento postale), un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni di tali recapiti;

e) il possesso dei titoli di studio tra quelli previsti all'art. 2 del presente decreto, specificando presso quale università o istituto sono stati conseguiti e precisando la data del conseguimento e la votazione riportata;

f) il possesso dell'esperienza professionale, nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del presente decreto;

g) il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio, aggiuntivi oltre a quelli richiesti per l'ammissione al concorso ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, nonché di titoli di servizio, valutabili ai sensi dell'art. 10 del presente decreto;

h) l'idoneità fisica all'impiego;

i) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, nonché di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione oppure interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

j) le eventuali condanne penali riportate, in Italia o all'estero e i procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché l'eventuale appartenenza a una delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

3. Alla domanda di partecipazione il candidato allega altresì il proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, come file pdf.

4. I candidati stranieri, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

5. I titoli dichiarati ai sensi del comma 2 del presente articolo devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. Con riguardo al dottorato di ricerca, il titolo può essere conseguito entro il 31 luglio 2016.

6. Il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali e secondo quanto previsto nell'art. 15 del presente decreto.

7. Il candidato portatore di handicap indica la propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove di cui agli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto.

8. Non sono valide le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e di verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata.

2. L'Amministrazione può disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove, cui i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.

Art. 5.

Commissioni esaminatrici

1. Per ciascun concorso è nominata con decreto del Segretario generale del Ministero, una apposita Commissione esaminatrice, composta da 5 membri, di cui:

a) 1 dirigente del Ministero, anche in quiescenza da non oltre un triennio dalla data di pubblicazione del relativo bando ai sensi dell'art. 9, comma d del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, con funzioni di presidente;

b) 2 professori universitari appartenenti ai settori relativi ai profili professionali oggetto della selezione;

c) 2 consiglieri di Stato o magistrati o avvocati dello Stato ovvero esperti di chiara fama nei settori relativi ai profili professionali oggetto della selezione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del presente decreto, le funzioni di segreteria di ciascuna Commissione sono assicurate dalla Direzione generale organizzazione del Ministero.

Art. 6.

Preselezione

1. È previsto lo svolgimento di una prova di preselezione per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte, in numero pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo professionale, fatto salvo quanto eventualmente previsto nei bandi di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.

2. La prova di preselezione consiste in domande a risposta multipla nelle seguenti materie: elementi di diritto pubblico e amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; nozioni generali sul patrimonio culturale italiano. Fino a un massimo del 10 per cento delle domande è volto ad accertare la conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.

3. La prova di preselezione si svolge entro il 29 luglio 2016.

4. La prova preselettiva è corretta in forma anonima. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova.

5. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella preselezione, siano collocati in graduatoria entro il numero di cui al comma 1, nonché coloro che si siano classificati *ex aequo* all'ultimo posto valido delle rispettive graduatorie. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione della votazione finale.

6. Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove scritte sono pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione, che avrà valore di notifica, è data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due diverse prove scritte e in una prova orale; le materie oggetto d'esame saranno indicate nel bando relativo a ciascun concorso.

2. Il punteggio massimo per ciascuna delle prove d'esame è 100. Le prove si intendono superate con un punteggio di almeno 70.

3. Il calendario e le sedi di svolgimento delle prove d'esame sono pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, pubblicato almeno 20 giorni prima della data di inizio delle prove scritte e con valore di notifica a tutti gli effetti.

4. I candidati devono presentarsi puntualmente nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, con un valido documento di riconoscimento e la stampa della ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione della domanda sulla piattaforma online. La mancata presentazione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8.

Prove scritte

1. Le prove d'esame scritte consistono in una prova teorica e in una prova pratica nelle materie previste nel bando di ciascun concorso. Le prove includono altresì, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, quesiti volti all'accertamento della conoscenza delle tecnologie informatiche con particolare riferimento alla loro applicazione nella pubblica amministrazione e quesiti volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

2. La durata di ciascuna prova è stabilita da ciascuna Commissione esaminatrice.

3. Le prove scritte sono corrette in forma anonima. La Commissione non procede alla valutazione delle prove dei candidati che non abbiano svolto entrambe le prove scritte.

4. Le commissioni esaminatrici, anche d'intesa con la Commissione interministeriale RIPAM ove coinvolta ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente decreto, possono ricorrere all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione e/o il sorteggio e/o la correzione delle prove

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70.

6. Gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi alle prove orali sono pubblicati sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione, che avrà valore di notifica, è data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Prova orale

1. La prova orale, di competenza delle singole Commissioni esaminatrici, consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando relativo a ciascun concorso, con l'aggiunta di una conversazione in lingua inglese.

2. La prova orale si intenderà superata con un punteggio di almeno 70.

3. Le commissioni esaminatrici, anche d'intesa con la Commissione interministeriale RIPAM ove coinvolta ai sensi dell'art. 1, comma 5, del presente decreto, possono ricorrere all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione e/o il sorteggio delle prove.

Art. 10.

Titoli

1. La valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, ivi inclusi i requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del presente decreto, è effettuata, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati, da ciascuna Commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dal candidato.

2. La Commissione può assegnare complessivamente fino a un massimo di 80 punti secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) per i titoli di studio, fino ad un massimo di 45 punti, secondo i criteri seguenti:

fino a n. 10 punti per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110 o equivalente;

fino a n. 20 punti per il dottorato di ricerca, con riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;

fino a n. 15 punti per il diploma di specializzazione, con riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;

fino a n. 10 punti per il master universitario di secondo livello di durata biennale, con riguardo all'attinenza al profilo professionale per il quale si concorre;

fino a n. 8 punti, per l'eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella triennale) o per master universitario di secondo livello;

b) titoli di servizio, fino ad un massimo di 30 punti, in base all'esperienza professionale maturata alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo i criteri seguenti:

fino a n. 20 punti per l'esperienza professionale maturata in attività lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre (fino ad un massimo di n. 2 punti per ogni anno di esperienza professionale);

fino a n. 10 punti, e fino ad un massimo di 5 punti per ogni semestre di esperienza professionale, acquisita mediante attività di tirocinio presso il Ministero, nell'ambito dei programmi previsti ai sensi del art. 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e dell'art. 2 del 2 decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, sarà attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) considerando come mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio;

c) per altri titoli, quali pubblicazioni o riconoscimenti scientifici, fino ad un massimo di 5 punti, da evidenza da *curriculum vitae*.

Art. 11.

Voto finale delle prove d'esame e formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie di merito

1. La votazione complessiva delle prove d'esame è determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui all'art. 8, del punteggio attribuito alla valutazione dei titoli di cui all'art. 10 e della votazione ottenuta nella prova orale di cui all'art. 9 del presente decreto.

2. La graduatoria di merito per ciascun concorso è formata dalla rispettiva Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

3. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per ciascun concorso, come previsto nei rispettivi bandi. In caso di candidati collocatisi *ex aequo* all'ultimo posto utile per l'assegnazione del posto, si osservano le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in caso di ulteriore *ex aequo* viene data preferenza al più giovane di età.

4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del Direttore generale organizzazione del Ministero, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, e successivamente pubblicate sul sito internet del Ministero. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 12.

Validità delle graduatorie e scorrimento

1. I candidati dichiarati vincitori per ciascun concorso sono invitati, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio più elevato e secondo l'ordine della graduatoria di merito, a scegliere, tra quelle disponibili, una sede di assegnazione. Eventuali rinunce devono essere comunicate all'Amministrazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentrano i primi idonei in graduatoria.

2. Ciascuna graduatoria degli idonei è valida per un numero di posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per il rispettivo profilo professionale.

3. La validità delle graduatorie si esaurisce entro tre anni dalla data di pubblicazione di ognuna.

Art. 13.

Costituzione del rapporto di lavoro e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

1. I candidati vincitori sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per l'assunzione nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nei profilo professionale per il quale sono risultati vincitori.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è di tre anni.

3. Ai fini dell'assunzione i vincitori devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

4. Al momento dell'assunzione, il vincitore presenta inoltre una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneità fisica all'impiego.

6. Se il vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.

Art. 14.

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

Art. 15.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono raccolti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sono trattati per le finalità di gestione del concorso medesimo. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

2. Il trattamento è effettuato dal personale preposto al procedimento concorsuale, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

3. Responsabile del trattamento è il direttore generale organizzazione del Ministero.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 16.

Responsabile del procedimento

1. L'Ufficio responsabile del procedimento è la direzione generale organizzazione del Ministero. Il responsabile del procedimento è indicato, per ciascun profilo professionale a concorso, nel rispettivo bando.

Art. 17.

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni del bando di concorso, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2016

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

16A03142

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 dicembre 2015.

Liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona approvato con decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 93;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2014, n. 25, con il quale la prof.ssa Maria Grazia Camilletti è stata nominata commissario dell'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona con funzioni di Presidente e di Consiglio di amministrazione fino al 31 dicembre 2014;

Viste le note commissariali 11 febbraio 2014, prot. 33/A, 30 luglio 2014, prot. 482, 18 dicembre 2014, prot. 727, 26 gennaio 2015, prot. 29/A, con le quali la prof.ssa Camilletti segnala ed evidenzia le gravissime difficoltà in

cui versa l'Istituto «G.B. Pergolesi» sotto il profilo amministrativo e finanziario tali da non consentire l'avvio dell'anno accademico 2014-2015;

Considerato che la situazione rappresentata nelle suddette note realizza le circostanze previste dall'art. 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 e determina la necessità di porre in liquidazione coatta amministrativa l'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona e di nominare un commissario liquidatore con il compito di gestire tale procedura;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, ed in particolare l'art. 39;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, recante regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo;

Visto il *curriculum vitae* del prof. Stefano Marasca, professore di Economia aziendale e Direttore del Dipartimento di management della Facoltà di economia dell'Università politecnica delle Marche, e la relativa esperienza professionale in incarichi di elevata complessità;

Decreta:

1. Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data del presente decreto, l'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona è posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

2. È nominato commissario liquidatore il prof. Stefano Marasca con il compito di procedere alla liquidazione dell'Istituto entro il 31 dicembre 2015.

3. Il compenso riconosciuto al commissario liquidatore sarà determinato con successivo provvedimento a valere sulle risorse provenienti dalla liquidazione dell'Istituto Superiore di Studi Musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 30 del 2012, in quanto compatibili.

Roma, 10 dicembre 2015

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

16A03166

DECRETO 19 febbraio 2016.

Proroga della nomina del commissario liquidatore dell'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi», in Ancona.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto lo Statuto dell'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona approvato con decreto direttoriale 14 marzo 2005, n. 93;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 dicembre 2015, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale per procedere alla liquidazione coatta amministrativa dell'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona si è provveduto, in ragione delle competenze risultati dal curriculum personale, a conferire l'incarico di Commissario liquidatore al prof. Stefano MARASCA;

Considerato che l'*iter* di perfezionamento del citato decreto di nomina del Commissario liquidatore si è concluso in data 10 dicembre 2015 e, pertanto, il mandato avente ad oggetto la complessa procedura liquidatoria dell'Istituto in questione affidato al prof. Marasca non è ancora stato portato a compimento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'art. 15, che, al comma 1, prevede che «l'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze una sola volta per un periodo massimo di due anni» e che «decorso tale periodo le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai sensi della normativa vigente»;

Ravvisata pertanto la necessità di consentire il proseguimento dell'attività del Commissario liquidatore;

Decreta:

Per le motivazioni indicate in premessa la scadenza dell'incarico di commissario liquidatore dell'Istituto superiore di studi musicali «G.B. Pergolesi» di Ancona con-

ferito al prof. Stefano Marasca con il citato decreto del 10 dicembre 2015, è differito al 31 dicembre 2017.

Roma, 19 febbraio 2016

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro dell'economia e delle Finanze
PADOAN

16A03167

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 febbraio 2016.

Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 68;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1976, recante "Profilassi dell'anemia infettiva degli equini", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1976, n. 348, e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1994, n. 93, S.O.;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2010, n. 65;

Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2012, recante "Revoca del decreto 14 aprile 2011 concernente il trasferimento del centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e contestuale riassegnazione delle funzioni del Centro di riferimento all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2012, n. 56;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

Rilevato che dal punto di vista epidemiologico continuano ad essere segnalati casi di anemia infettiva degli equidi;

Ritenuto pertanto di adottare, su tutte le categorie degli equidi, un piano obbligatorio per la sorveglianza sanitaria uniforme per tutte le tipologie di aziende detentrici di equidi senza avvalersi dell'assegnazione di qualifiche sanitarie ininfluente ai fini della esecuzione dei piani di risanamento e dei provvedimenti applicativi;

Considerato che l'applicazione delle misure straordinarie introdotte con le ordinanze ministeriali succedutesi a partire dal 2006, fino alla ordinanza 6 agosto 2010 che ha cessato la sua efficacia il 19 settembre 2012, ha consentito di acquisire maggiori conoscenze sull'epidemiologia e sulla diffusione dell'infezione nonché in materia di diagnostica di laboratorio;

Visto il parere espresso con nota prot. n. 4648/15 del 15 maggio 2015 dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, secondo cui l'abrogazione del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e le misure previste dal presente decreto «consentiranno di modulare in maniera flessibile i criteri di sorveglianza sulla base dell'analisi del rischio e, allo stesso tempo, di eliminare i controlli sierologici annuali limitati alle tipologie di allevamento "equidi sportivi" che comportano un inutile onere in termini di impiego di risorse e costi»;

Ritenuto di procedere all'adozione del presente decreto, che sostituisce integralmente il citato decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1976, al fine di armonizzare e rendere più efficaci le misure sanitarie per la lotta alla malattia;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e criteri

1. È reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi secondo quanto indicato all'allegato 1 al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e coordinamento, assicurano l'applicazione del presente piano e ne verificano l'attuazione.

3. È fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai controlli effettuati conformemente al presente decreto.

4. Nell'ambito delle attività previste dal presente piano, i proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari o ai veterinari formalmente incaricati di cui all'art. 2, comma 1, gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.

Art. 2.

Diagnosi di malattia

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi, secondo le modalità indicate dalle regioni o province autonome.

2. Le prove di screening sono effettuate presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali o, limitatamente agli equidi di pertinenza delle Forze Armate, presso i laboratori del Centro studi e ricerche di sanità e veterinaria di Roma e dell'Ospedale veterinario Militare di Montelibretti (RM).

3. In caso di riscontro di positività, il campione è inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina degli equini, di seguito denominato: Centro di referenza.

4. I campioni di sangue che pervengono agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al Centro di referenza devono contenere le informazioni di cui ai moduli A e B riportati in calce all'allegato 1.

5. I proprietari o i detentori degli equidi provvedono affinché l'esito nonché la data delle singole prove diagnostiche siano riportati dal servizio veterinario competente per territorio sul documento d'identificazione dell'equide.

6. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali provvedono, direttamente o per il tramite delle regioni e delle province autonome, a inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dalla conferma di positività effettuata dal Centro di referenza, le informazioni previste dalla direttiva 82/894/CE e successive modifiche ed integrazioni, tramite registrazione delle stesse nel Sistema informativo malattie animali nazionale, di seguito denominato: SIMAN.

7. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di referenza i dati e ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio, secondo le modalità indicate dal Centro di referenza.

8. Il Centro di referenza rende disponibili informazioni sulla situazione epidemiologica a livello nazionale tramite aggiornamento in tempo reale del Sistema informativo nazionale dell'anemia infettiva degli equini di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Misure sanitarie in caso di focolaio

1. In attesa della conferma di cui all'art. 2, comma 3, le autorità sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dall'art. 4, comma 5 lettera *a)*, punto *iii)* della direttiva n. 2009/156/CE e dall'art. 4 del presente decreto.

2. Tali misure vengono revocate nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positività.

3. I focolai si considerano estinti e le misure di cui al comma 1 sono revocate quando gli equidi infetti sono venuti a morte o allontanati definitivamente dall'azienda e gli accertamenti diagnostici sui rimanenti soggetti mantenuti in azienda sono risultati negativi in conformità all'art. 4, comma 5, lettera *a)*, punto *iii)* della direttiva n. 2009/156/CE.

4. Le misure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle aziende di cui al successivo art. 4, commi 1 e 2, o qualsiasi altra azienda che riceve equidi sieropositivi oggetto di spostamento. In questi casi deve essere preventivamente effettuata la registrazione di apertura di focolaio, di cui all'art. 2, comma 6, nel SIMAN.

Art. 4.

Misure di biosicurezza

1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio dispongono che gli animali sieropositivi siano sottoposti a isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella stessa struttura o area idonea al mantenimento di più soggetti positivi, anche di proprietà di terzi, purché siano garantite adeguate misure di biosicurezza atte ad impedire la diffusione della malattia, come specificato all'allegato 2.

2. Al fine di permettere la convivenza di più equidi sieropositivi in uno stesso luogo, nel rispetto delle esigenze etologiche della specie di cui al comma 1, le regioni e le province autonome consentono a privati cittadini e ad associazioni riconosciute di individuare e gestire strutture o aree idonee per il mantenimento degli equidi sieropositivi secondo le condizioni di cui all'allegato 2.

3. La movimentazione degli animali sieropositivi, previa compilazione del modello IV di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007, recante la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ad opera del servizio veterinario dell'azienda sanitaria territorialmente competente, è consentita esclusivamente per motivi legati alla tutela del benessere animale, per il trasferimento nelle aree di cui al comma 2 del presente articolo o per essere destinati alla produzione di alimenti; essa può avvenire solo dopo la comunicazione del servizio veterinario dell'ASL competente sul territorio di partenza al servizio veterinario dell'ASL di destinazione che deve esprimere il proprio assenso formale e garantire la vigilanza sul rispetto delle misure minime di cui all'allegato 2.

4. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale nell'ambito della quale l'equide è stabulato in isolamento, nelle condizioni di biosicurezza di cui all'allegato 2, deve provvedere a verificare almeno semestralmente il rispetto di tali condizioni compilando la scheda di cui al modulo C, riportata in calce all'allegato 2.

5. La scheda di cui al comma 4 va compilata in duplice copia: una copia destinata al proprietario e una da conservare da parte dell'Azienda unità sanitaria locale.

Art. 5.

Vigilanza veterinaria e norme finali

1. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio assicurano la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009.

2. Nel caso di mancata messa a disposizione degli equidi, in base all'art. 1, comma 4, l'autorità preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano.

3. Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'allegato 1 al presente decreto è modificato con dispositivo del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari presso il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome e il Centro di referenza.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1976 è abrogato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1310

ALLEGATO *1*

CRITERI PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DELL'ANEMIA INFETTIVA EQUINA

PREMESSA

La sorveglianza ed il controllo hanno i seguenti obiettivi:

• Limitare la diffusione dell'infezione sul territorio nazionale ed offrire garanzie sanitarie ai fini delle movimentazioni e degli scambi internazionali;

• Adeguare le modalità di sorveglianza in funzione del livello di rischio di diffusione dell'infezione a livello territoriale, tenendo conto anche delle evidenze epidemiologiche derivanti dai precedenti piani di controllo, limitando i costi per la comunità;

• Implementare i sistemi informativi dedicati per migliorare l'efficacia della sorveglianza epidemiologica.

DEFINIZIONI

Area a rischio elevato:

a) Regioni e Province Autonome in cui, a seguito dell'applicazione del Piano previsto dall'O.M. 6 agosto 2010, è stato controllato meno del 50% (percentuale cumulativa) delle aziende registrate in BDN;

b) Regioni e Province Autonome in cui è stato controllato più del 50% delle aziende registrate in BDN ma in cui la prevalenza dei focolai osservata nell'ultimo anno di applicazione dell'O.M. 2010 è risultata superiore a 0,5% (limite superiore dell'intervallo di confidenza).

Aree a rischio basso: le Regioni e le Province autonome non comprese tra quelle a rischio elevato.

Caso accertato di AIE: Equide risultato positivo al test diagnostico di conferma.

Caso incidente di AIE: Ogni nuovo caso accertato in una azienda, ivi compresi i puledri nati da fattrici positive, mantenutisi positivi oltre il dodicesimo mese di età.

Caso prevalente di AIE: Ogni caso di AIE, già accertato ufficialmente in precedenza.

Focolaio incidente di AIE: Azienda indenne nella quale si riscontra il primo caso di AIE.

Nella presente definizione sono comprese anche le aziende in cui vengano introdotti equidi rispondenti alla definizione di caso confermato. Anche questa fattispecie deve essere notificata sul SIMAN.

Focolaio prevalente di AIE: Azienda sede di focolaio di AIE non ancora estinto.

Rispondono a questa definizione anche le aziende di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del presente decreto, presso cui sono mantenuti in vita, in condizioni di biosicurezza, gli equidi sieropositivi.

Nel caso in cui il capo sieropositivo venisse spostato dalla struttura nella quale si trovava al momento della conferma per essere detenuto in isolamento, secondo le misure di biosicurezza di cui all'allegato 2 "Misure di biosicurezza da garantire per il mantenimento di equidi sieropositivi per AIE", ad altra struttura a distanza di biosicurezza dalla precedente, il detentore deve richiedere l'assegnazione di un nuovo codice aziendale in quanto tale fattispecie rappresenta un'unità epidemiologica distinta.

Area di sorveglianza attiva (ASA): Si considera l'area avente raggio di 3 km dal limite di un nuovo focolaio incidente o di un focolaio prevalente di AIE.

Cluster di infezione (si può applicare in aree del territorio a rischio basso): Sono costituiti da aree in cui sono presenti almeno 2 focolai di AIE incidenti e/o prevalenti ad una distanza massima di 5 Km. I cluster comprendono tutti gli allevamenti compresi entro i buffer confluenti aventi raggio di 5 Km tracciati intorno alla localizzazione geografica delle aziende sede di focolaio. I cluster sono definiti dalla contiguità territoriale, indipendentemente dalla localizzazione inter-provinciale e/o inter-regionale. Il cluster potrà essere estinto quando tutti i focolai attivi (incidenti o prevalenti) in esso presenti risulteranno estinti. In caso di persistenza di un singolo focolaio prevalente, saranno applicate solo le misure previste per l'ASA.

Azienda sospetta di AIE: Ogni azienda in cui:

• è stato individuato un equide sospetto sierologico o sospetto clinico;

• è transitato un soggetto che rientri nella definizione di caso accertato di AIE nei 12 mesi antecedenti la diagnosi ed ogni azienda verso cui sono usciti soggetti provenienti dal focolaio incidente.

Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini: è il sistema gestito dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva (CRAIE) che, integrando i dati relativi alle notifiche dei focolai su SIMAN e delle aziende censite in BDN, fornisce ai Servizi Veterinari, alla rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed al Ministero della Salute, uno strumento di reportistica, di verifica e di gestione operativa

delle azioni previste dal presente decreto, consentendo l'utilizzo di informazioni semplificate e verificate alla fonte per la gestione "di campo" delle attività di sorveglianza epidemiologica.

Test diagnostico di screening: Uno fra i test ELISA approvati dal Centro di referenza da impiegare ai fini della sorveglianza sierologica.

Test diagnostico ai fini della movimentazione internazionale: Test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH effettuato dai laboratori accreditati degli IIZZSS.

Test diagnostici di conferma:

1. Il CRAIE ai fini della conferma diagnostica impiega il Test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH.

2. In caso di esito discordante fra test di screening e test di conferma potranno essere utilizzati altri metodi raccomandati dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH per verificare la specificità del test di screening.

Caso Sospetto di AIE:

1. Ogni equide risultato positivo ad un test sierologico di screening, fino a conclusione dell'*iter* di conferma da parte del Centro di referenza.

2. Ogni caso di positività sierologica riferibile al punto 2 della definizione relativa ai test diagnostici di conferma.

3. Ogni equide presente in un focolaio di anemia infettiva fino a conclusione negativa degli esiti.

4. I puledri nati da fattrici positive, fino al compimento del dodicesimo mese di età.

5. Ogni equide che presenti sintomi riferibili ad AIE fino ad accertamento diagnostico.

Periodo a rischio: Periodo di attività vettoriale compreso tra maggio e ottobre.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Aree a rischio elevato:

Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE.

Aree a rischio basso:

Devono essere sottoposti a controllo:

1. tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l'esecuzione di almeno un test sierologico per l'AIE eseguito dopo i 12 mesi di età. Tale test ha validità di tre anni.

2. annualmente tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi presenti negli allevamenti situati all'interno delle ASA.

3. annualmente tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi presenti nelle aziende site entro il cluster fino all'estinzione dei focolai corrispondenti. Se nell'ambito di tali controlli viene individuato un nuovo focolaio incidente, l'area corrispondente al cluster sarà estesa a partire da quest'ultimo.

Categorie a rischio: Indipendentemente dalle sopracitate categorizzazioni di rischio delle aree, sono sottoposte a controllo annuale le seguenti categorie:

1. equidi da lavoro, mantenuti negli allevamenti definiti da "lavoro" nel campo "orientamento produttivo" della Banca Dati Nazionale (BDN);

2. tutti i muli;

3. tutti gli equidi, nelle aziende in cui siano presenti uno o più muli;

4. in sede di macellazione tutti gli equidi nati ed allevati sul territorio nazionale. Nel caso sia confermata la positività sierologica su sangue prelevato al mattatoio, il CRAIE invia comunicazione alla Regione e al Servizio veterinario territoriale in cui ha sede l'allevamento di origine, al fine di attuare gli adempimenti di competenza, e, per conoscenza, al Servizio che opera presso il mattatoio per i rispettivi adempimenti di competenza.

Indicazioni operative

Si raccomanda l'esecuzione dei controlli sierologici prima dell'inizio del periodo a rischio.

La modulistica per l'invio dei campioni agli Istituti Zooprofilattici ed al Centro di referenza è riportata ai seguenti Moduli A e B che devono essere compilati chiaramente ed in ogni loro parte.

I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, sono interamente a carico del proprietario o del detentore dell'equide.

AZIONI CONSEGUENTI ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN CASO SOSPETTO DI AIE

I soggetti dichiarati sospetti in conformità alla fattispecie di cui al punto 2 alla definizione di "caso sospetto di AIE", dovranno essere sottoposti alle seguenti misure:

1. esecuzione di controlli ogni 6 mesi fino ad accertamento definitivo dello stato sierologico. Tutti gli esami eseguiti su tali soggetti devono essere riportati sul documento identificativo indicandone l'esito e la metodica utilizzata.

2. Il test sierologico di screening deve essere esteso, con cadenza semestrale, anche agli altri equidi mantenuti nella stessa azienda.

3. La movimentazione di tali soggetti è subordinata alla compilazione del modello 4 recando l'attestazione sanitaria e la firma del veterinario ufficiale che trasmetterà l'informazione alla azienda sanitaria ricevente, anche ai fini dell'estensione nell'azienda di destinazione degli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2.

AZIONI CONSEGUENTI ALL'APERTURA DI UN FOCOLAIO

Oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del decreto il servizio veterinario ufficiale dovrà:

1. Condurre l'indagine epidemiologica compilando la "Scheda di indagine epidemiologica" resa disponibile dal CRAIE nel Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini".

2. Effettuare il rintraccio delle aziende che abbiano avuto scambi di equidi (provenienza e/o destinazione) da e verso il focolaio nell'arco dei 12 mesi precedenti la conferma di positività ed estendere ad esse lo screening sierologico, trasmettendo tempestiva comunicazione alle ASL competenti per territorio.

3. Adottare le misure di biosicurezza come descritte nell'allegato 2 "Misure di biosicurezza da garantire per il mantenimento di equidi sieropositivi per AIE".

4. Sottoporre a controllo gli equidi presenti negli allevamenti situati nelle ASA connesse a focolai incidenti entro 30 giorni dalla loro conferma come notificata su SIMAN.

Modulo A

Anemia Infettiva Equina - Scheda di prelievo campioni di sangue per esame sierologico

ASL____________________________________Distretto____

Comune____Prov______

Telefono___1)__________________________2) _______________________Fax___________________________

Motivo del prelievo (barrare):

1 Sorveglianza sierologica in azienda
2 Sorveglianza al mattatoio
3 Sospetto clinico
4 Controllo dopo allontanamento capo positivo
5 Autorizzazione alla monta
6 sospetto sierologico
7 compravendita
8 movimentazioni capi Nazionale o UE
9 movimentazione capi Internazionale (extra UE)
10 Partecipazione a fiere/aste/mostre/altre concentrazioni di equidi
11 Controllo sierologico su rintracci di capi da focolaio o positività al macello

Anagrafica Azienda (Art. 2, comma 1, lettera b – D.M. 29/12/2009)

Denominazione________________________________ Codice Azienda IT|_|_|_|_|_|_|_|_|

Proprietario_____________________________________ C.F. Proprietario |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo:Via/Località___________________________Comune______________________________Provincia______

Tipologia allevamento§ AL CG CR IP MA SS Orientamento produttivo§ E F G H C D L

Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali): Lat. Nord______________Long. Est____________

Elenco Equidi sottoposti a prelievo

Progr.	Identificativo **soggetto***	**Specie****	**Razza**	**Sesso*****	**Anno di nascita**	**Proprietario**

Legenda:
§barrare : AL Allevamento CG Centro Materiale Genetico CR Centro Raccolta IP Ippodromo MA Maneggio SS Stalla di sosta
§barrare: E Carne con fattrici; F Carne senza fattrici; G Equestre con fattrici; H Equestre senza fattrici; C Ippico con fattrici; D Ippico senza fattrici; L Lavoro
* N° microchip oppure N° Passaporto
** C=cavallo; A=asino; M: mulo/bardotto;
***M=maschio; F=femmina; C: castrone.

Data del prelievo __________________

*(Veterinario prelevatore in stampatello)*__________________________*firma*________________

Modulo B

SCHEDA INVIO CAMPIONI POSITIVI DA CONFERMARE PER DIAGNOSI ANEMIA INFETTIVA EQUINA

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha eseguito le analisi:……………………………………………………
- Data prelievo (gg/mm/aa):……/……/……
- Data accettazione (gg/mm/aa):……/……/……N°registrazione…………………………………………………………

Ente Prelevatore	*Azienda*
• ASL………………………………………………	Tipo di azienda: AL Allevamento;
Indirizzo………………………………………………	CG Centro Materiale Genetico; CR Centro Raccolta;
Tel………….Fax…………………………………..	IP Ippodromo; MA Maneggio; SS Stalla di sosta;
Veterinario Prelevatore…………………..……….	Codice Azienda IT I_I_I_I_I_I_I_I_I
• Libero professionista…………………………	C.F. Proprietario I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Indirizzo……………………………………………..	Proprietario……………………………………………
• Tel…………...Fax…………………… ………..	Indirizzo………………………………………………..
	Comune……………………Provincia………………..

- **Motivo prelievo:**

1 Sorveglianza sierologica in azienda
2 Sorveglianza al mattatoio
3 Sospetto clinico
4 Controllo dopo allontanamento capo positivo
5 Autorizzazione alla monta
6 sospetto sierologico
7 compravendita
8 movimentazioni capi Nazionale o UE
9 movimentazione capi Internazionale (extra UE)
10 Partecipazione a fiere/aste/mostre/altre concentrazioni di equidi
11 Controllo sierologico su rintracci di capi da focolaio o

- **Esami effettuati:**

☐ Test ELISA[1] ………………………….. ☐ Test di Coggins ☐ AGID metodo OIE

☐ POS. ☐ NEG. ☐ POS. ☐ NEG. ☐ POS. ☐ NEG.

- **Dati equidi infetti:**

Progr.	Microchip	Passaporto	Nome	Specie[2]	Razza	Sesso[3]	Data di nascita	Sintomi[4]
Progr.	**Microchip**	**Passaporto**	**Nome**	**Specie[2]**	**Razza**	**Sesso[3]**	**Data di nascita**	**Sintomi[4]**

Data ……/……/………

Firma del responsabile…………………………………..

[1] Indicare il kit impiegato per le analisi
[2] **C**=cavallo **M=**mulo **A=**asino
[3] **M**=maschio **F=** femmina **C=** castrone
[4] **P** = presenti **A** = assenti

ALLEGATO *2*

MISURE DI BIOSICUREZZA DA GARANTIRE
PER IL MANTENIMENTO DI EQUIDI SIEROPOSITIVI PER AIE

1) L'area destinata all'isolamento che può ospitare più soggetti sieropositivi, può essere un paddock esterno, purché sia garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano tenuti, anche temporaneamente, altri equidi. Qualora non sia possibile mantenere l'animale in paddock esterno esso deve essere detenuto in un locale chiuso che, nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere dell'animale, deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- reti anti-insetto a porte e finestre;
- presenza di trappole luminose o in alternativa impiego di insetticidi;
- rimozione almeno quotidiana di feci e sostanze organiche;
- canalizzazione delle acque di scarico e dei liquami;
- pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda unità sanitaria locale;
- pulizia e disinfezione degli strumenti e degli attrezzi utilizzati.

2) La movimentazione di cui all'art. 4 deve essere effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1°aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfestazione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida.

Il mezzo utilizzato per il trasporto deve essere nuovamente pulito e disinfestato dopo lo spostamento.

3) L'esito dei controlli di cui all'art. 4, comma 4, va comunicato mediante relazione scritta al Servizio veterinario regionale o provinciale nonché al Ministero della salute, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario.

Modulo C

Equide sieropositivo per AIE in isolamento

NOME	
Cod. IDENTIFICATIVO (num. microchip o passaporto)	
SPECIE *	
SESSO **	
ANNO DI NASCITA	
PROPRIETARIO (Nome , cognome, codice fiscale)	
CODICE AZIENDALE	
DATA DI CONFERMA DEL CENTRO DI REFERENZA AIE	

*** = indicare se trattasi di cavallo, asino, mulo, bardotto**
**** = indicare se maschio, femmina, castrone**

Informazioni sul luogo / locale di isolamento

Localizzazione

Comune:____________________________Provincia:_______ Cod. aziendale IT|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo:____

Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali):

Latitudine Nord:______________________________Longitudine Est:_______________________

ASL territorialmente competente

ASL:______________________________Distretto:_______________________________________

Indirizzo:_______________________________Tel:___________________Fax:_______________

EVENTUALI ANNOTAZIONI:

____

IL VETERINARIO UFFICIALE

DATA:

16A03133

DECRETO 24 febbraio 2016.

Istituzione del Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503 recante «Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, lettera *l)*;

Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190 recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto il decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1999, n. 300, recante «Centri di referenza nazionale nel settore veterinario»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante «Norme generali all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;

Vista l'istanza e relativa documentazione presentata, ai sensi del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1999, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, acquisita dal Ministero della salute con protocollo n. DGSAF 32190 del 30 dicembre 2015 successivamente integrata dalla nota acquisita con protocollo n. DGSAF 983 del 15 gennaio 2016, e finalizzata all'istituzione del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine;

Vista la relazione inviata con nota prot. DGSAF n. 2932-P- del 5 febbraio 2016 nella quale la direzione generale competente attesta che l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei Centri di referenza nazionale dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale del 4 ottobre 1999;

Considerata l'esperienza acquisita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia in qualità di Centro di monitoraggio e controllo di tartarughe marine e cetacei istituito con D.D.G. della Regione Sicilia n. 6067/2014 del 23 dicembre 2013 e Centro regionale di recupero di tartarughe marine istituito con D.D.S. n. 6857/2014;

Considerata la necessità di monitorare lo stato sanitario delle tartarughe marine non solo per contribuire alla salvaguardia e alla tutela di una specie protetta ma soprattutto per le problematiche che ne derivano in ambito sanitario sia dal punto di vista microbiologico che parassitologico, al fine del controllo della diffusione di malattie infettive, infestive e diffusive a tutela della sanità pubblica;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire il Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia è istituito il Centro di referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine.

Art. 2.

1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1, oltre a svolgere i compiti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 ottobre 1999:

a) realizza un sistema strutturato e permanente di referenti all'interno dei singoli Istituti zooprofilattici sperimentali ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in essere sul territorio nazionale;

b) fornisce assistenza tecnico-scientifica al Ministero della salute per l'elaborazione di piani di controllo, sorveglianza e monitoraggio sul benessere e lo stato sanitario delle tartarughe marine;

c) cura l'organizzazione di corsi di formazione nell'ambito delle proprie competenze per il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di enti competenti;

d) promuove l'attività di ricerca nel settore di competenza;

e) mette in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze ivi compresi la collaborazione e il coordinamento con altre Amministrazioni, Centri ed Associazioni del settore.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1252

16A03128

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 aprile 2016.

Iscrizione di varietà di mais e cereali a paglia al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/71 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2015 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
15822	P9415	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) Pioneer Overseas Corporation - USA e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
16277	Alano	200	HS	Panam France SARL – Francia
15889	DKC3360	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
16279	Monsera	200	HS	Panam France SARL – Francia
14059	Lampard	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
14084	Yangxi	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
13952	Masfaya	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
14602	Furti	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
14597	Olek	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
15275	Moped	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15748	Maciste	Isea Srl - Corridonia (MC)
15749	Learco	Isea Srl - Corridonia (MC)
15750	Cleto	Isea Srl - Corridonia (MC)

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15729	Medzi	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e Agri Obtentions – Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A03130

DECRETO 11 aprile 2016.

Variazione di denominazione di una varietà di mais iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge 1096/71;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2011, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata GDM360;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la proposta di nuova denominazione presentata dagli interessati e volta ad evitare che la medesima denominazione identifichi il precedente responsabile della commercializzazione delle sementi stante l'esistenza di un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento delle varietà ad altra ditta;

Considerato che la denominazione proposta è stata oggetto di pubblicazione sul "Bollettino delle varietà vegetali" n. 6/2015 senza che siano state presentate obiezioni alla sua adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame della nuova denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta di nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais GDM360 è modificata in KWS Eldorado.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2016

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

16A03131

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Work Time società cooperativa», in Rho e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Work Time società cooperativa», con sede in Rho (Milano) - (codice fiscale n. 06878920963), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il avv. Alessandro Mangano, nato a Roma il 6 aprile 1971 (codice fiscale MNGLSN71D06H501M) e ivi domiciliato in via Delle Montagne Rocciose n. 69.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03155

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Team Service società cooperativa», in Spino D'Adda e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Team Service società cooperativa», con sede in Spino D'Adda (Cremona) - (codice fiscale n. 01501010191), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario

liquidatore l'avv. Selene Zaniboni, nata a Mantova il 16 aprile 1980 (codice fiscale ZNBSLN80D56E897K) e ivi domiciliata in piazza 80° Fanteria n. 6.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03156

DECRETO 30 marzo 2016.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa sociale Onlus Assistenza Reale», in Ferrara e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria del 22 gennaio 2015 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 15 ottobre 2015, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che dall'esame delle citate risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare — nel termine di novanta giorni — le irregolarità riscontrate e che in sede di accertamento ha dimostrato di aver sanato solo alcune delle criticità evidenziate nel verbale di revisione;

Tenuto conto che il revisore nelle sue conclusioni evidenzia forti perplessità sulla natura mutualistica dell'ente e sulle sue reali possibilità di raggiungere il proprio scopo mutualistico avendo riscontrato una scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico in quanto gli stessi sembrano non avere la consapevolezza del rapporto societario instaurato con la cooperativa; il revisore rileva, inoltre, che i soci non vengono messi nelle condizioni di partecipare all'attività sociale mediante regolari informative ed evidenzia, altresì, che non risulta una corretta applicazione dei principi di democrazia interna in quanto la compagine sociale pare occuparsi essenzialmente dell'attività lavorativa prevista dallo statuto senza tuttavia partecipare attivamente al processo decisionale e gestionale dell'ente;

Tenuto conto, altresì, che, dalla risultanze ispettive si rileva che nelle scritture contabili e nella redazione del bilancio non vengono distinti i ricavi delle varie attività svolte dalla società cooperativa, nella nota integrativa non vengono riportati i dati utili al calcolo della prevalenza;

Preso atto che il revisore evidenzia che i documenti contabili visionati non consentono di distinguere lo scambio mutualistico dell'ente con i soci rispetto ai dati relativi all'attività con i terzi;

Preso atto, inoltre, che al momento della redazione del verbale ispettivo il consulente del lavoro dichiarava che non vi erano soci volontari mentre in sede di accertamento, il Presidente ha consegnato l'elenco dei soci volontari, risultanti n. 7, per i quali la cooperativa non ha fornito alcuna documentazione relativamente all'assicurazione obbligatoria degli stessi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Preso atto, infine, che dalle citate risultanze ispettive risulta che l'ente non ha versato il 3% ai fondi mutualistici, secondo le previsioni della legge n. 59/1992 degli utili conseguiti nell'esercizio 2012;

Vista la nota ministeriale n. 0225891 inviata via PEC in data 6 novembre 2015 con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato alla cooperativa l'avvio del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, risultata non consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa, come risultante da visura effettuata presso il registro delle imprese, in quanto risultata non attiva;

VIsta la nota n. 0227149 inviata con raccomandata R/R in data 9 novembre 2015 presso la sede legale della cooperativa con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della sopracitata comunicazione di avvio di procedimento, che è risultata regolarmente consegnata e sottoscritta dal destinatario;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Gianluca Giorgi;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Società cooperativa sociale ONLUS Assistenza Reale», con sede in Ferrara (codice fiscale n. 03318320367), costituita in data 8 febbraio 2010, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRGGLC70M09A944T), ivi domiciliato, via Rolandino n. 2, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03157

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «Cristal 2020 - Società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il D.D. 7/SGC/2014 del 28 febbraio 2014 con il quale la società cooperativa Cristal 2020 - Società cooperativa con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c. ed il dott. Antonello Pierro ne è stato nominato commissario governativo;

Preso atto della relazione conclusiva del 15 dicembre 2014 con la quale il commissario governativo ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545-septiedecies c.c. senza dar luogo alla nomina di liquidatore in quanto dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2011, l'ente risulta privo di attivo realizzabile;

Tenuto conto che nella citata relazione il commissario governativo ha evidenziato che ogni tentativo finalizzato alla presa in consegna dell'ente è rimasto privo di riscontro, che per questo motivo ha effettuato un accesso presso l'Agenzia delle entrate di Roma al fine di acquisire le evidenze relative ai redditi dichiarati dalla cooperativa nonché il nominativo del professionista depositario delle scritture contabili dell'ente, che è risultato irrintracciabile presso i recapiti risultanti dal competente ordine professionale ed al suo indirizzo di posta certificata;

Preso atto, altresì, che il commissario ha provveduto ad inoltrare in data 28 novembre 2014 un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione alla mancata consegna della gestione dell'ente;

Considerato che nella citata relazione conclusiva il commissario governativo evidenziava che dall'esame del bilancio 2011 si rileva che la cooperativa Cristal 2020 avrebbe maturato crediti per un totale di € 322.814 e debiti per € 319.854, un utile, prima delle imposte, pari ad € 42.726, e che dall'esame delle «immobilizzazioni materiali» iscritte in bilancio risulta un attivo di € 1.013,00 importo tale da far presumere che la cooperativa non ha alcun immobile in proprietà, circostanza asseverata anche dalle risultanze negative di una visura catastale sulla provincia di Roma effettuata in data 2 dicembre 2014;

Preso atto, infine, che il commissario governativo ha dichiarato di aver ricevuto in data 27 novembre 2014 la notifica dell'atto di precetto al pagamento della somma di Euro 3.263,82 in forza di sentenza n. 8479/2014 del Tribunale di Roma con la quale la cooperativa Cristal 2020 è stata condannata al pagamento di € 1.013,90 per emolumenti dovuti in forza di rapporto di lavoro oltre alle spese di lite;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che la casella di posta certificata dell'ente è risultata non attiva;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cristal 2020 - Società Cooperativa con sede in Roma (codice fiscale 11295421009), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03168

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 aprile 2016.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio della Provincia di La Spezia e dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della Regione Liguria. Proroga della contabilità speciale n. 5662. (Ordinanza n. 337).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2011, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle Province di La Spezia e Massa Carrara;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della Regione Liguria;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3973 del 5 novembre 2011, n. 3980 dell'11 novembre 2011 e n. 3983 del 2 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 46 del 4 febbraio 2013;

Vista la nota del 16 febbraio 2016, prot. n. 31354, con cui il Presidente della Regione Liguria ha rappresentato la necessità di prorogare, fino al 31 ottobre 2016, il termine di vigenza della contabilità speciale n. 5662, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso;

Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare la durata della contabilità speciale anzidetta, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi ancora in corso di esecuzione finalizzati al superamento della situazione di criticità in argomento e delle relative procedure amministrativo-contabili;

D'Intesa con la Regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di cui in premessa, la contabilità speciale n. 5662, già intestata al Direttore generale del Dipartimento ambiente della Regione Liguria ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 46 del 4 febbraio 2013, rimane aperta fino al 31 ottobre 2016.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A03132

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 marzo 2016.

Conferma della decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dimenidrato». (Determina n. 449/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" e s.m.i, ed in particolare l'art. 38, commi 5-8;

Vista la nota Prot. n. AIFA/AIC/95524 del 25 settembre 2009, relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale DIMENIDRATO, codice AIC n. 029904;

Vista la nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, con la quale è stata rigettata la richiesta della società AF UNITED S.p.A. di rendere nuovamente efficace la AIC del medicinale DIMENIDRATO, codice AIC n. 029904;

Vista la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, relativa all'annullamento della determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, concernente il trasferimento di titolarità dell'AIC del medicinale DIMENIDRATO dalla società AFOM MEDICAL S.P.A. alla società AF UNITED S.P.A., la cui domanda è stata presentata il 14 ottobre 2009, Prot. AIFA/104480 del 20 ottobre 2009;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da AF UNITED S.P.A. c/Agenzia italiana del farmaco per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota Prot. n. AIFA/AIC/95524 del 25 settembre 2009 ed altri atti del procedimento innanzi citati, relativi al medicinale DIMENIDRATO, codice AIC n. 029904;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015, su proposta del Ministero della salute, previo parere conforme n. 725/2015 del 12 marzo 2015, espresso nell'adunanza del 28 gennaio 2015 dal Consiglio di Stato, Sez. II, con il quale sono stati annullati: la nota Prot. n. AIFA/AIC/95524 del 25 settembre 2009, la nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011 su richiamate, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione atti ad integrare la motivazione relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale DIMENIDRATO, codice AIC n. 029904 e, quanto alla determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, a rendere la propria azione coerente con le nuove determinazioni;

Considerato che in ottemperanza al decreto suddetto il medicinale DIMENIDRATO, codice AIC n. 029904 è stato riportato in Banca dati allo stato di "autorizzato";

Ritenuto opportuno rivalutare la questione relativa alla richiesta di esenzione dalla decadenza sulla base di quanto disposto nel parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 725/2015 succitato;

Vista la nota Prot. n. AIFA/V&A/120521 del 26 novembre 2015, con la quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame dei provvedimenti AIFA, invitando la Società AF UNITED S.P.A. a presentare eventuali controdeduzioni;

Considerato che la Società AF UNITED S.P.A. non ha presentato le controdeduzioni alla nota suddetta;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 8 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i, secondo cui l'AIFA in casi eccezionali o per ragioni di salute pubblica, può esentare, anche d'ufficio, il medicinale dalla decadenza con provvedimento motivato;

Viste le linee guida "Sunset Clause" del 2009 atte ad esplicitare i criteri che definiscono i casi eccezionali e di

salute pubblica, necessari al riscontro della sussistenza delle condizioni di esenzione dalla decadenza, al fine di evitare carenze di medicinali da cui possano derivare problemi di salute pubblica;

Considerato che le due condizioni dell'eccezionalità del caso e della sussistenza di ragioni di salute pubblica atte a giustificare la concessione dell'esenzione dalla decadenza, non si sono verificate nel caso del medicinale DIMENIDRATO, codice AIC n. 029904, in quanto è stato accertato che l'assenza dal mercato di esso non arreca nocumento alla salute pubblica, essendo autorizzati e commercializzati altri medicinali a base di litio carbonato;

Considerato che i procedimenti di esenzione dalla decadenza e di rinnovo, seppure connessi in quanto aventi per oggetto lo stesso medicinale, sono autonomi l'uno dall'altro;

Considerato che la procedura di rinnovo del medicinale non costituisce una variazione c.d. "critica", ai sensi delle Linee guida "Sunset Clause" succitate, in quanto non impedisce la produzione né la commercializzazione dello stesso;

Considerato, quanto alle motivazioni sopra riportate, di non poter esentare dalla decadenza il medicinale DIMENIDRATO, codice AIC n. 029904, non essendo stato commercializzato per tre anni consecutivi alla data di prima applicazione dell'art. 38, commi 5-7 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i;

Preso atto del trasferimento di titolarità da AFOM Medical S.P.A. a AF UNITED S.P.A., formalizzato con la determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, sulla base di una fusione per incorporazione tra FRAV Alta Alimentazione S.P.A. e AFOM Medical;

Determina:

Art. 1.

Conferma della decadenza del medicinale DIMENIDRATO

È confermata la decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale DIMENIDRATO, codice AIC n. 029904.

Titolare AIC: AF UNITED S.r.l. in liquidazione, Via Amundsen Roald Eingelbert, 6, 20148 - Milano (MI), Codice Fiscale 01866180134.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A03135

DETERMINA 25 marzo 2016.

Conferma della decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Difenidramina Cloridrato». (Determina n. 448/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" e s.m.i, ed in particolare l'art. 38, commi 5-8;

Vista la nota Prot. n. AIFA/AIC/95534 del 25 settembre 2009, relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903;

Vista la nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, con la quale è stata rigettata la richiesta della società AF UNITED S.p.A. di rendere nuovamente efficace la AIC del medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903;

Vista la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, relativa all'annullamento della determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, concernente il trasferimento di titolarità dell'AIC del medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, dalla società AFOM MEDICAL S.P.A. alla società AF UNITED S.P.A., la cui domanda è stata presentata il 14 ottobre 2009, Prot. AIFA/104480 del 20 ottobre 2009;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da AF UNITED S.P.A. c/Agenzia italiana del farmaco per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota Prot. n. AIFA/AIC/95534 del 25 settembre 2009 ed altri atti del procedimento innanzi citati, relativi al medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2015, su proposta del Ministero della salute, previo parere conforme n. 728/2015 del 12 marzo 2015, espresso nell'adunanza del 28 gennaio 2015 dal Consiglio di Stato, Sez. II, con il quale sono stati annullati: la nota Prot. n. AIFA/AIC/95534 del 25 settembre 2009, la nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011 su richiamate, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione atti ad integrare la motivazione relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903 e, quanto alla determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, a rendere la propria azione coerente con le nuove determinazioni;

Considerato che in ottemperanza al decreto suddetto il medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903 è stato riportato in Banca dati allo stato di "autorizzato";

Ritenuto opportuno rivalutare la questione relativa alla richiesta di esenzione dalla decadenza sulla base di quanto disposto nel parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 728/2015 succitato;

Vista la nota Prot. n. AIFA/V&A/22342 del 3 marzo 2016, con la quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame dei provvedimenti AIFA, invitando la Società AF UNITED S.P.A. a presentare eventuali controdeduzioni;

Considerato che la Società AF UNITED S.P.A. non ha presentato le controdeduzioni alla nota suddetta;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 8 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i, secondo cui l'AIFA in casi eccezionali o per ragioni di salute pubblica, può esentare, anche d'ufficio, il medicinale dalla decadenza con provvedimento motivato;

Viste le Linee guida "Sunset Clause" del 2009 atte ad esplicitare i criteri che definiscono i casi eccezionali e di salute pubblica, necessari al riscontro della sussistenza delle condizioni di esenzione dalla decadenza, al fine di evitare carenze di medicinali da cui possano derivare problemi di salute pubblica;

Considerato che le due condizioni dell'eccezionalità del caso e della sussistenza di ragioni di salute pubblica atte a giustificare la concessione dell'esenzione dalla decadenza, non si sono verificate nel caso del medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903, in quanto è stato accertato che l'assenza dal mercato di esso non arreca nocumento alla salute pubblica, essendo autorizzati e commercializzati altri medicinali a base di litio carbonato;

Considerato che i procedimenti di esenzione dalla decadenza e di rinnovo, seppure connessi in quanto aventi per oggetto lo stesso medicinale, sono autonomi l'uno dall'altro;

Considerato che la procedura di rinnovo del medicinale non costituisce una variazione c.d. "critica", ai sensi delle Linee guida "Sunset Clause" succitate, in quanto non impedisce la produzione né la commercializzazione dello stesso;

Considerato, quanto alle motivazioni sopra riportate, di non poter esentare dalla decadenza il medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903, non essendo stato commercializzato per tre anni consecutivi alla data di prima applicazione dell'art. 38, commi 5-7 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i;

Preso atto del trasferimento di titolarità da AFOM Medical S.P.A. a AF UNITED S.P.A., formalizzato con la determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, sulla base di una fusione per incorporazione tra FRAV Alta Alimentazione S.P.A. e AFOM Medical;

Determina:

Art. 1.

Conferma della decadenza del medicinale DIFENIDRAMINA CLORIDRATO

È confermata la decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del DIFENIDRAMINA CLORIDRATO, AIC n. 029903.

Titolare AIC: AF UNITED S.r.l. in liquidazione, Via Amundsen Roald Eingelbert, 6, 20148 - Milano (MI), Codice Fiscale 01866180134

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A03136

DETERMINA 25 marzo 2016.

Conferma della decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Litio Carbonato». (Determina n. 450/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" e s.m.i, ed in particolare l'art. 38, commi 5-8;

Vista la nota Prot. n. AIFA/AIC/95527 del 25 settembre 2009, relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924;

Vista la nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, con la quale è stata rigettata la richiesta della società AF UNITED S.p.A. di rendere nuovamente efficace la AIC del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924;

Vista la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, relativa all'annullamento della determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, concernente il trasferimento di titolarità dell'AIC del medicinale LITIO CARBONATO dalla società AFOM MEDICAL S.P.A. alla società AF UNITED S.P.A., la cui domanda è stata presentata il 14 ottobre 2009, Prot. AIFA/104480 del 20 ottobre 2009;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da AF UNITED S.P.A. c/Agenzia italiana del farmaco per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota Prot. n. AIFA/AIC/95527 del 25 settembre 2009 ed altri atti del procedimento innanzi citati, relativi al medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015, su proposta del Ministero della salute, previo parere conforme n. 630/2015 del 3 marzo 2015, espresso nell'adunanza del 28 gennaio 2015 dal Consiglio di Stato, Sez. II, con il quale sono stati annullati: la Nota Prot. n. AIFA/AIC/95527 del 25 settembre 2009, la Nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011 su richiamate, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione atti ad integrare la motivazione relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924 e, quanto alla determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, a rendere la propria azione coerente con le nuove determinazioni;

Considerato che in ottemperanza al decreto suddetto il medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924 è stato riportato in Banca dati allo stato di "autorizzato";

Ritenuto opportuno rivalutare la questione relativa alla richiesta di esenzione dalla decadenza sulla base di quanto disposto nel parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 630/2015 succitato;

Vista la nota Prot. n. AIFA/V&A/120514 del 26 novembre 2015, con la quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame dei provvedimenti AIFA, invitando la Società AF UNITED S.P.A. a presentare eventuali controdeduzioni;

Considerato che la Società AF UNITED S.P.A. non ha presentato le controdeduzioni alla nota suddetta;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 8 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., secondo cui l'AIFA in casi eccezionali o per ragioni di salute pubblica, può esentare, anche d'ufficio, il medicinale dalla decadenza con provvedimento motivato;

Viste le Linee guida "Sunset Clause" del 2009 atte ad esplicitare i criteri che definiscono i casi eccezionali e di salute pubblica, necessari al riscontro della sussistenza delle condizioni di esenzione dalla decadenza, al fine di evitare carenze di medicinali da cui possano derivare problemi di salute pubblica;

Considerato che le due condizioni dell'eccezionalità del caso e della sussistenza di ragioni di salute pubblica atte a giustificare la concessione dell'esenzione dalla decadenza, non si sono verificate nel caso del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924, in quanto è stato accertato che l'assenza dal mercato di esso non arreca nocumento alla salute pubblica, essendo autorizzati e commercializzati altri medicinali a base di litio carbonato;

Considerato che i procedimenti di esenzione dalla decadenza e di rinnovo, seppure connessi in quanto aventi per oggetto lo stesso medicinale, sono autonomi l'uno dall'altro;

Considerato che la procedura di rinnovo del medicinale non costituisce una variazione c.d. "critica", ai sensi delle Linee guida "Sunset Clause" succitate, in quanto non impedisce la produzione né la commercializzazione dello stesso;

Considerato, quanto alle motivazioni sopra riportate, di non poter esentare dalla decadenza il medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924, non essendo stato commercializzato per tre anni consecutivi alla data di prima applicazione dell'art. 38, commi 5-7 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i.;

Preso atto del trasferimento di titolarità da AFOM Medical S.P.A. a AF UNITED S.P.A., formalizzato con la determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, sulla base di una fusione per incorporazione tra FRAV Alta Alimentazione S.P.A. e AFOM Medical;

Determina:

Art. 1.

Conferma della decadenza del medicinale LITIO CARBONATO

È confermata la decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LITIO CARBONATO, codice AIC n. 029924.

Titolare AIC: AF UNITED S.r.l. in liquidazione, Via Amundsen Roald Eingelbert, 6, 20148 - Milano (MI), Codice Fiscale 01866180134.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A03141

DETERMINA 25 marzo 2016.

Conferma della decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico». (Determina n. 447/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare l'art. 38, commi 5-8;

Vista la nota Prot. n. AIFA/A1C/95518 del 25 settembre 2009, relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale ACIDO ACETILSALICILICO, codice A.I.C. n. 029878;

Vista la nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, con la quale è stata rigettata la richiesta della società AF United S.p.a. di rendere nuovamente efficace la A.I.C. del medicinale ACIDO ACETILSALICILICO, codice A.I.C. n. 029878;

Vista la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, relativa all'annullamento della determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, concernente il trasferimento di titolarità dell'A.I.C. del medicinale ACIDO ACETILSALICILICO dalla società Afom Medical S.p.a. alla società AF United S.p.a., la cui domanda è stata presentata il 14 ottobre 2009, Prot. AIFA/104480 del 20 ottobre 2009;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da AF United S.p.a. c/Agenzia italiana del farmaco per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota Prot. n. AIFA/AIC/95518 del 25 settembre 2009 ed altri atti del procedimento innanzi citati, relativi al medicinale ACIDO ACETILSALICILICO, codice A.I.C. n. 029878;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2015, su proposta del Ministero della salute, previo parere conforme n. 724/2015 del 12 marzo 2015, espresso nell'adunanza del 28 gennaio 2015 dal Consiglio di Stato, Sez. II, con il quale sono stati annullati: la nota Prot. n. AIFA/AIC/95518 del 25 settembre 2009, la nota AIFA Prot. n. 7855 del 22 gennaio 2010, la determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011 su richiamate, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione atti ad integrare la motivazione relativa all'esito negativo alla richiesta di esenzione per mancata commercializzazione del medicinale ACIDO ACETILSALICILICO, codice A.I.C. n. 029878 e, quanto alla determinazione AIFA n. 767 del 16 maggio 2011, a rendere la propria azione coerente con le nuove determinazioni;

Considerato che in ottemperanza al decreto suddetto il medicinale ACIDO ACETILSALICILICO, codice A.I.C. n. 029878 è stato riportato in Banca dati allo stato di «autorizzato»;

Ritenuto opportuno rivalutare la questione relativa alla richiesta di esenzione dalla decadenza sulla base di quanto disposto nel parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 724/2015 succitato;

Vista la nota Prot. n. AIFA/V&A/120518 del 26 novembre 2015, con la quale è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di riesame dei provvedimenti AIFA, invitando la Società AF United S.p.a. a presentare eventuali controdeduzioni;

Considerato che la Società AF United S.p.a. non ha presentato le controdeduzioni alla nota suddetta;

Visto, in particolare, l'art. 38, comma 8 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i, secondo cui l'AIFA in casi eccezionali o per ragioni di salute pubblica, può esentare, anche d'ufficio, il medicinale dalla decadenza con provvedimento motivato;

Viste le linee guida «Sunset Clause» del 2009 atte ad esplicitare i criteri che definiscono i casi eccezionali e di salute pubblica, necessari al riscontro della sussistenza delle condizioni di esenzione dalla decadenza, al fine di evitare carenze di medicinali da cui possano derivare problemi di salute pubblica;

Considerato che le due condizioni dell'eccezionalità del caso e della sussistenza di ragioni di salute pubblica atte a giustificare la concessione dell'esenzione dalla decadenza, non si sono verificate nel caso del medicinale ACIDO ACETILSALICILICO, codice A.I.C. n. 029878, in quanto è stato accertato che l'assenza dal mercato di esso non arreca nocumento alla salute pubblica, essendo autorizzati e commercializzati altri medicinali a base di litio carbonato;

Considerato che i procedimenti di esenzione dalla decadenza e di rinnovo, seppure connessi in quanto aventi per oggetto lo stesso medicinale, sono autonomi l'uno dall'altro;

Considerato che la procedura di rinnovo del medicinale non costituisce una variazione c.d. «critica», ai sensi delle Linee guida «Sunset Clause» succitate, in quanto non impedisce la produzione né la commercializzazione dello stesso;

Considerato, quanto alle motivazioni sopra riportate, di non poter esentare dalla decadenza il medicinale ACIDO ACETILSALICILICO, codice A.I.C. n. 029878, non essendo stato commercializzato per tre anni consecutivi alla data di prima applicazione dell'art. 38, commi 5-7 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i.;

Preso atto del trasferimento di titolarità da Afom Medical S.p.a. a AF United S.p.a., formalizzato con la determinazione n. 52 del 7 gennaio 2010, sulla base di una fusione per incorporazione tra Frav Alta Alimentazione S.p.a. e Afom Medical,

Determina:

Art. 1.

Conferma della decadenza del medicinale Acido Acetilsalicilico

È confermata la decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Acido Acetilsalicilico, codice A.I.C. n. 029878.

Titolare A.I.C.: AF United S.r.l., in liquidazione, via Amundsen Roald Eingelbert n. 6, 20148 Milano, codice fiscale n. 01866180134.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'AIFA e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2016

p. Il direttore generale: DI GIORGIO

16A3127

DETERMINA 6 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 503/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale STILNOX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 044425015;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 7-9 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale STILNOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 044425015 (in base 10) 1BCRTR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale STILNOX è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03139

DETERMINA 6 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lynparza», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 504/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Astrazeneca AB è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LYNPARZA;

Vista la determinazione n. 251/2015 del 5 marzo 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2015, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Astrazeneca AB ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 043794015/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13 ottobre 2015;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 gennaio 2016;

Vista la deliberazione n. 7 del 19 febbraio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LYNPARZA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 50 mg capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 448 capsule (4x112 capsule) - A.I.C. n. 043794015/E (in base 10) 19SHLZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5409,56.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8927,94.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lynparza è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03147

DETERMINA 6 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ibustrin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 506/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145.

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.P.A. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale IBUSTRIN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutons S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 044439014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBUSTRIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «200 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 044439014 (in base 10) 1BD5H6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBUSTRIN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03148

DETERMINA 6 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Avamys», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 507/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale AVAMYS;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 044422018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 7 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Avamys nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "27,5 mcg/erogazione spray nasale sospensione – uso endonasale" 1 flacone (vetro) in erogatore plastica 120 erogazioni - AIC n. 044422018 (in base 10) 1BCNW2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Avamys è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03149

DETERMINA 6 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levitra», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 508/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.A. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale LEVITRA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 044420014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 7 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Levitra nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "20 mg compresse rivestite con film" 4 compresse in blister (PP/ALU) uso orale - AIC n. 044420014 (in base 10) 1BCLXG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Levitra è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03150

DETERMINA 6 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Muscoril», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 509/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Muscoril»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043762020;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 7 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MUSCORIL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml - A.I.C. n. 043762020 (in base 10) 19RJC4 (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Muscoril» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03151

DETERMINA 6 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nasonex», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 510/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Nasonex»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 043959016;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 7 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NASONEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone da 140 erogazioni - A.I.C. n. 043959016 (in base 10) 19XJR8 (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nasonex» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03152

DETERMINA 6 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xenical», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 511/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale XENICAL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 044419012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 7-9 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XENICAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 120 mg capsula rigida 84 capsule blister uso orale - AIC n. 044419012 (in base 10) 1BCKY4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale XENICAL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03153

DETERMINA 6 aprile 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Stilnox», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 512/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale STILNOX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 044138030;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 7-9 marzo 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale STILNOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - AIC n. 044138030 (in base 10) 1B2ZKG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale STILNOX è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 aprile 2016

Il direttore generale: PANI

16A03154

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 23 dicembre 2015.

Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) 2014 e 2015 - articolo 2, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: assegnazioni di risorse a progetti di ricerca. (Delibera n. 105/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica che, all'articolo 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica di un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale della ricerca (PNR) e, all'articolo 2, stabilisce che questo Comitato deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Viste le note del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 36103 del 9 dicembre 2015 e n. 36793 del 16 dicembre 2015 con le quali viene proposto il finanziamento per un importo complessivo di 29.997.753 euro a valere sulle risorse FISR 2014 e 2015 di cinque progetti di ricerca;

Considerato che il finanziamento dei progetti: «High performance data network: convergenza di metodologie e integrazione di infrastrutture per il calcolo High Performance (HPC) e High Throughput (HTC)», proposto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, per l'importo di 12.500.000,00 euro; «Identificazione di agenti bioattivi da prodotti naturali di origine animale e vegetale», proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, per l'importo di 6.500.000,00 euro; «PHD ITalents- Go for IT - global entrepreneurship», proposto dalla Fondazione CRUI, per l'importo di 3.000.000,00 euro; «Progetto di ricerca agroalimentare Nazareno Strampelli», proposto dal Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria, per l'importo di 1.497.753,00 euro è riferito allo stanziamento FISR 2014, e il finanziamento del progetto «Centro internazionale di studi avanzati su ambiente ed impatti su ecosistema e salute umana», proposto dal CNR, per

l'importo di 6.500.000,00 euro è riferito allo stanziamento FISR 2015;

Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 25834 del 7 dicembre 2015 ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'impegno della somma di 23.497.753,00 euro (EF2014), conservata per l'anno 2015 a valere sulla disponibilità di risorse del FISR (capitolo 7310/MEF), utilizzabili tra l'altro per il finanziamento dei sopracitati progetti relativi all'anno 2014;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5587-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca;

Delibera:

1. A valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) sono disposte , ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 204/1998, assegnazioni ai seguenti progetti:

a) per l'anno 2014:

«High performance data network: convergenza di metodologie e integrazione di infrastrutture per il calcolo High Performance (HPC) e High Throughput (HTC)», proposto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, per l'importo di 12.500.000,00 euro;

«Identificazione di agenti bioattivi da prodotti naturali di origine animale e vegetale», proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, per l'importo di 6.500.000,00 euro;

«PHD ITalents- Go for IT - global entrepreneurship», proposto dalla Fondazione CRUI, per l'importo di 3.000.000,00 euro;

«Progetto di ricerca agroalimentare Nazareno Strampelli», proposto dal Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria, per l'importo di 1.497.753,00 euro;

b) per l'anno 2015:

«Centro internazionale di studi avanzati su ambiente ed impatti su ecosistema e salute umana», proposto dal Consiglio nazionale delle ricerche, per l'importo di 6.500.000,00 euro.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenterà a questo Comitato una relazione sullo stato dei progetti finanziati con la presente delibera e sull'utilizzazione delle relative risorse, al 31 dicembre di ciascun anno di attuazione.

Roma, 23 dicembre 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze reg.ne prev. n. 723

16A03169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Novonorm»

Estratto determina V&A IP n. 2378 del 15 dicembre 2015

Al medicinale NovoNorm - 0.5 mg - Tablet - 90 tablets autorizzato dall'EMA con procedura di importazione parallela EMA/PD/2015/25381/N del 17 giugno 2015 e identificato con n. EU/1/98/076/005, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali;

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a., Vasil Levski St. 103 – 1000 Sofia;

Confezione: Novonorm 0,5 mg compresse 90 compresse in blister

Codice A.I.C. n. 044421028 (in base 10) 1BCMX4 (in base 32).

Forma Farmaceutica: compresse.

Principio attivo Repaglinide 0,5 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Novonorm 0,5 mg compresse 90 compresse in blister.

Codice A.I.C. n. 044421028 - Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Novonorm 0,5 mg compresse 90 compresse in blister.

Codice A.I.C. n. 044421028 - RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03137

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Detralex»

Estratto determina V&A IP n. 142 del 29 gennaio 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale Detralex, comprimate filmate, 500 mg 30 Tab. 2 Al/PVC blisters dalla Romania con numero di autorizzazione 4691/2004/01 con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB Farma S.r.l., viale Europa 160 – 21017 Samarate (VA);

Confezione: Detralex «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice A.I.C. n. 043611019 (in base 10) 19LWWC (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene.

Principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg.

Eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, glicerina, drossipropilmetilcellulosa (ipromellosa), macrogol 6000, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E 172, ossido di ferro rosso E 172, titanio biossido E 171.

Indicazioni terapeutiche: Sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Confezionamento secondario

È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese (PT); S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Detralex «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice A.I.C.: 043611019; Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Detralex «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse

Codice A.I.C.: 043611019; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03138

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA

Provvedimento concernente un marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che: la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio a fianco di essa corrispondente, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. Il punzone in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di Commercio di Foggia è stato ritirato e deformato.

Marchio: 71 FG Impresa: Oro design di Castracano Pamela Anna Maria - Via Nicola Fiani 2/A - 71016 San Severo (FG).

16A03126

Provvedimento concernente un marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoindicata ditta, già assegnataria del marchio a fianco di essa corrispondente, non ha provveduto, nei termini di legge, al pagamento del rinnovo concessione marchio di identificazione per metalli preziosi anno 2015 ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251. I punzoni non sono stati mai ritirati dalla società e pertanto sono in possesso da questa Camera di commercio e sono stati deformati.

Marchio: 40 FG Impresa: Devi Creazioni S.n.c. di De Iudicibus Luigi & C. P. IVA 02211400714 - S.S. 16 Km 647+600 - 71016 San Severo (FG).

16A03134

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1432
Yen	128,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,03
Corona danese	7,4503
Lira Sterlina	0,7989
Fiorino ungherese	313,3
Zloty polacco	4,244
Nuovo leu romeno	4,4693
Corona svedese	9,2413
Franco svizzero	1,0946
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4401
Kuna croata	7,5105
Rublo russo	77,543
Lira turca	3,2285
Dollaro australiano	1,4884
Real brasiliano	4,1296
Dollaro canadese	1,4894
Yuan cinese	7,3903
Dollaro di Hong Kong	8,8652
Rupia indonesiana	15007,54
Shekel israeliano	4,3182
Rupia indiana	75,8528
Won sudcoreano	1315,78

Peso messicano	19,8996
Ringgit malese	4,4382
Dollaro neozelandese	1,6518
Peso filippino	52,615
Dollaro di Singapore	1,5389
Baht tailandese	40,115
Rand sudafricano	16,8758

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03160

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,138
Yen	126,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,046
Corona danese	7,4459
Lira Sterlina	0,79738
Fiorino ungherese	312,29
Zloty polacco	4,234
Nuovo leu romeno	4,4648
Corona svedese	9,2493
Franco svizzero	1,0919
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4359
Kuna croata	7,5115
Rublo russo	77,1535
Lira turca	3,1952
Dollaro australiano	1,4917
Real brasiliano	4,042
Dollaro canadese	1,4832
Yuan cinese	7,3696
Dollaro di Hong Kong	8,8254
Rupia indonesiana	14961,75
Shekel israeliano	4,3079
Rupia indiana	75,2275
Won sudcoreano	1308,19
Peso messicano	19,7227
Ringgit malese	4,4317
Dollaro neozelandese	1,6605
Peso filippino	52,562
Dollaro di Singapore	1,5373
Baht tailandese	40,08
Rand sudafricano	16,68

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03161

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1367
Yen	125,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,036
Corona danese	7,4421
Lira Sterlina	0,8016
Fiorino ungherese	312,62
Zloty polacco	4,2448
Nuovo leu romeno	4,466
Corona svedese	9,256
Franco svizzero	1,0892
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4995
Kuna croata	7,511
Rublo russo	78,4507
Lira turca	3,2165
Dollaro australiano	1,5085
Real brasiliano	4,1395
Dollaro canadese	1,4968
Yuan cinese	7,3595
Dollaro di Hong Kong	8,8164
Rupia indonesiana	15035,79
Shekel israeliano	4,323
Rupia indiana	75,5435
Won sudcoreano	1317,17
Peso messicano	19,9963
Ringgit malese	4,4635
Dollaro neozelandese	1,678
Peso filippino	52,593

Dollaro di Singapore	1,543
Baht tailandese	40,103
Rand sudafricano	17,0187

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03162

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1336
Yen	125,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,029
Corona danese	7,4412
Lira Sterlina	0,80808
Fiorino ungherese	312,33
Zloty polacco	4,2636
Nuovo leu romeno	4,4685
Corona svedese	9,2628
Franco svizzero	1,0887
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,476
Kuna croata	7,51
Rublo russo	77,8058
Lira turca	3,2343
Dollaro australiano	1,5029
Real brasiliano	4,2
Dollaro canadese	1,4912
Yuan cinese	7,355
Dollaro di Hong Kong	8,7927
Rupia indonesiana	15025,07
Shekel israeliano	4,3296
Rupia indiana	75,578
Won sudcoreano	1318,35
Peso messicano	20,1485
Ringgit malese	4,466
Dollaro neozelandese	1,6705
Peso filippino	52,456
Dollaro di Singapore	1,5373
Baht tailandese	40,01
Rand sudafricano	17,2805

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03163

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1364
Yen	123,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,025
Corona danese	7,4417
Lira Sterlina	0,80728
Fiorino ungherese	312,28
Zloty polacco	4,2833
Nuovo leu romeno	4,4659
Corona svedese	9,2575
Franco svizzero	1,0884
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4546
Kuna croata	7,5105
Rublo russo	77,3719
Lira turca	3,2421
Dollaro australiano	1,5092
Real brasiliano	4,1617
Dollaro canadese	1,4906
Yuan cinese	7,3535
Dollaro di Hong Kong	8,8169
Rupia indonesiana	14955,02
Shekel israeliano	4,3087
Rupia indiana	75,7135
Won sudcoreano	1318,1
Peso messicano	20,1779
Ringgit malese	4,4705
Dollaro neozelandese	1,6731
Peso filippino	52,579
Dollaro di Singapore	1,5369
Baht tailandese	40,024
Rand sudafricano	17,317

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03164

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 aprile 2016

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1363
Yen	123,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,022
Corona danese	7,4419
Lira Sterlina	0,8073
Fiorino ungherese	312,67
Zloty polacco	4,2953
Nuovo leu romeno	4,4685
Corona svedese	9,2928
Franco svizzero	1,0874
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,4183
Kuna croata	7,496
Rublo russo	76,5414
Lira turca	3,2415
Dollaro australiano	1,5091
Real brasiliano	4,1554
Dollaro canadese	1,4861
Yuan cinese	7,357
Dollaro di Hong Kong	8,8166
Rupia indonesiana	14936,66
Shekel israeliano	4,3006
Rupia indiana	75,677
Won sudcoreano	1310,43
Peso messicano	20,2108
Ringgit malese	4,4433
Dollaro neozelandese	1,6757
Peso filippino	52,469
Dollaro di Singapore	1,5335
Baht tailandese	39,884
Rand sudafricano	17,1222

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

16A03165

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Estinzione del Consorzio interuniversitario «Istituto italiano di scienze umane», in Firenze.

Con decreto ministeriale 8 aprile 2016 è stato estinto il consorzio interuniversitario denominato «Istituto italiano di scienze umane», con sede in Firenze.

16A03170

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-096) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.